N. 148/23 RLG.

R.G. 265/2023 P.U. CCI



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE V

Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati

Dott.ssa Maria Novella Legnaioli

Presidente

Dott.ssa Rosa Selvarolo

Giudice

Dott. Cristian Soscia

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 265/2023 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società SVEMA DI & C. S.A.S., con sede legale in Barberino Tavarnelle (FI), Località Cipressino n. 36.

Con ricorso depositato il 5.9.2023 la curatela del fallimento Diemme s.r.l. ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa in epigrafe, allegando un credito di € 181.307,42, oltre interessi e spese legali, in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena, notificato alla società debitrice il 1.2.2021 e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 15.4.2021.

Si è costituita la società in persona del socio accomandatario e legale rappresentante sig.

chiedendo il rigetto dell'istanza.

Comparsi i difensori delle parti all'udienza del 17.10.2023 e autorizzata la produzione di documenti e il deposito di note, il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio.

+****

Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Svema di & C. s.a.s.

Preliminarmente, deve osservarsi come il contraddittorio sia stato correttamente instaurato, visto il perfezionamento della notificazione degli atti introduttivi sia nei confronti della società (a mezzo PEC a cura della cancelleria) che nei confronti del socio accomandatario (avvenuta a mani dello stesso in data 19.9.2023, come da relata di notifica agli atti del fascicolo telematico).

Venendo al merito, è accertata la natura commerciale dell'impresa, avente quale oggetto l'attività di costruzione di macchine e attrezzature meccaniche per vetrerie.

Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, è accertato il superamento del limite stabilito, posto che solo l'ammontare dei debiti verso il creditore istante ammonta a oltre € 185.000,00 a cui si aggiungono i debiti verso l'Agenzia delle Entrate (al netto delle cartelle oggetto di definizione agevolata) per € 133.952,98 (cfr. elenco cartelle/avvisi acquisito d'ufficio dal Tribunale), oltre che i debiti di cui all'ipoteca giudiziale iscritta sul terreno sito in Barberino Tavarnelle di proprietà della debitrice.

Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), la società non ha dimostrato – come era suo preciso onere – il possesso congiunto, negli ultimi tre esercizi, dei requisiti previsti dalla norma richiamata.

Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent. n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).

Come è noto, ai fini della configurazione dell'insolvenza l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere "più in grado" di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso; l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera "regolare", ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.

Nel caso di specie, dell'impossibilità di far fronte alla situazione debitoria sono indice:



- il mancato pagamento del debito nei confronti della curatela istante;
- la sussistenza di gravami ipoteca esattoriale per € 45.850,32, ipoteca giudiziale per € 44.850,32 e pignoramento trascritto il 19.12.2022 sul bene immobile di proprietà della società, già offerto alla curatela in datio in solutum;
- la sussistenza di un rilevante debito erariale, posto che la società, non depositando la documentazione ex art. 39 CCII, non ha dimostrato la capacità di rispettare la rateazione concessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito di rottamazione, che comunque non ha riguardato l'intera posta debitoria.

Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e di soddisfare integralmente il ceto creditorio.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe, nonché del socio illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 256 CCII.

Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società SVEMA DI & C. S.A.S., con sede legale in Barberino Tavarnelle (FI), Località Cipressino n. 36, n. REA FI – 358672, del socio illimitatamente responsabile nato a Tavarnelle Val di Pesa (FI) il 21.8.1952, per l'effetto,

nomina

il dott. Cristian Soscia giudice delegato per la procedura;

nomina

la dott.ssa Alessandra Menci curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex* art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza



il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce

il giorno **7 marzo 2024, ore 10,00** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà



altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio dell'8 novembre 2023

IL RELATORE ED ESTENSORE

LA PRESIDENTE

Cristian Soscia

Maria Novella Legnaioli

